ID Prospetto 2790 riferito all'anno 2025

Approvato con delibera nº 49 del 14/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso. Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		0,96%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 21 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali :15, 22, 23, 25, 26, 47, dal 49 al 52, 54, 55, dal 57 al 69, dal 83 al 99, 101,102,104, dal 106 al 109, dal 111 al 124, 153, 155, 156, dal 160 al 164, 184, 195, dal 210 al 217, 226, dal 229 al 234, dal 236 al 239).Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 25 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali :dall'1 al 6, dal 27 al 50, 98, dal 108 al 133, 135, 137, 138, 170, 172, dal 175 al 178, 181, 184, dal 189 al 193, dal 211 al 220, 229, 230, 322, 323, 339, dal 347 al 354, 357, 360, dal 372 al 374, 402, dal 404 al 408, 414.Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 34 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : 1, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 19, dal 21 al 30, 32, dal 35 al 39, dal 42 al 44, 46, 47, 50, 51, dal 53 al 80, dal 83 al 98, 115, 116, dal 132 al 141, dal 143 al 153, dal 155 al 161, dal 163 al 168, dal 185 al 262.Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 34 - Si	0%

	applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : dal 265 al 281, 283, dal 287 al 291, 295, 296, 298, 299, 302, dal 304 al 307, dal 315 al 317, dal 319 al 329, dal 332 al 338, 342, dal 349 al 351, 353, 354,356, dal 360 al 364, dal 373 al 376, dal 378 al 380, 387, 390. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 34 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : dal 397 al 399, 406, dal 409 al 411, dal 413 al 422, 426, dal 432 al 443, dal 446 al 448, 451, 453, 454, dal 456 al 459, 461, dal 470 al 472, dal 474 al 476, 478, 479, dal 481 al 483, dal 487 al 498, dal 500 al 509. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 34 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : dal 512 al 528, dal 532 al 538. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 37 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : 15, 17, dal 22 al 25, dal 27 al 32, 36, 37, dal 39 al 45, dal 49 al 51, dal 55 al 57, dal 62 al 66, 70, 76, 80, 83, 86, 87, dal 89 al 94, dal 99 al 101, dal 104 al 109, 118, 119, 127, dal 141 al 144, dal 152 al 155. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 37 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : dal 159 al 162, dal 165 al 183, dal 195 al 209, dal 213 al 222, dal 224 al 227, dal 229 al 248, dal 250 al 269, dal 272 al 288, dal 290 al 294, dal 296 al 304, dal 306 al 308, 312, 313, dal 315 al 326, 333, 334. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 37 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : dal 347 al 352, dal 357 al 377, 380, 382, 385, 386, 388, 391, 402, 404, dal 405 al 408, 413, 414, 416, 426, 428, 429, dal 438 al 442, dal 444 al 447, dal 449 al 451, 454, 455, 463, 465, 466, 467, 469, 473, 474, 476, 477. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 37 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : 480,481,483, dal 486 al 491, 509, dal 514 al 516,519,520,541, dal 547 al 551,556,562 566,567, 569, dal 576 al 578, 581, 583, dal 586 al 589,591,593,596,601,602, dal 605 al 608, dal 611 al 615, dal 624 al 631, dal 633 al 636. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 38 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : 108, dal 143 al 146, dal 167 al 176, dal 198 al 204, dal 217 al 229, dal 231 al 233, 238, 239, dal 249 al 252, 254, 255, 256, dal 283 al 286, 306, 307, dal 327 al 330, dal 332 al 342, 348, dal 352 al 355, 357, 358. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio	0%

	mappale dal quale è stato generato il nuovo.	
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 38 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali : dal 360 al 362, 364, 366, 367, dal 370 al 372, 376, 379,388, 391, 392, 394, 397, dal 399 al 402, 405, 406, 409, 411, 429, dal 443 al 446, 448, dal 450 al 452, 455, 456, dal 458 al 461, 481, 483, dal 488 al 490.Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Foglio Catastale 38 - Si applica l'aliquota 0% solo ai terreni ricadenti sui seguenti mappali: 496, 497, 501, 505, 507, 508, dal 524 al 526, 529, 538, 543, 591, 593, 596, 597, 601, dal 609 al 611, dal 613 al 617, 621, 628, 632, 633, 639, 655, 656, dal 658 al 660, 670, dal 675 al 679. Per i mappali di numero maggiore a quelli sopra elencati, perché generati a seguito frazionamento, occorre avere il numero del vecchio mappale dal quale è stato generato il nuovo.	0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,6%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale Limitatamente ad un solo immobile.	0,6%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 13/3/2025 alle 11:36:10